**ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO**

**DELLE**

**CONSULTE DI ZONA**

**INDICE**

**Art. 1 – Finalità**

**Art. 2 – Divisione del territorio in Consulte di zona**

**Art. 3 – Revisione della divisione del territorio**

**Art. 4 – Composizione, nomina e requisiti**

**Art. 5 – Durata delle Consulte di zona**

**Art. 6 – Organi delle Consulte di zona**

**Art. 7 – Presidente, Vicepresidente, Segretario e convocazione**

**Art. 8 – Sedute e verbali**

**Art. 9 – Compiti e poteri delle Consulte di zona**

**Art. 10 – Entrate in vigore**

**Art. 11 – Diffusione**

**ART. 1**

**(Finalità)**

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere, garantire e valorizzare la partecipazione democratica alla vita amministrativa del Comune di Busto Arsizio con l’intento di assicurare ai cittadini e all’Ente gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante tra comunità e rappresentanze elettive.
2. Vengono istituite le Consulte di zona quali articolazioni territoriali aventi natura consultiva composte da cittadini residenti a Busto Arsizio che abbiano compiuto almeno 16 (sedici) anni di età (principio della più ampia rappresentanza giovanile) come meglio specificato negli articoli successivi e cha abbiano presentato regolare candidatura.

**ART. 2**

**(Divisione del territorio in Consulte di zona)**

1. Il territorio del Comune è suddiviso nelle seguenti zone:
	* San Michele, Sacro Cuore, San Giovanni
	* Sant’Edoardo, Sacconago, Santa Croce, Borsano
	* Redentore, Madonna Regina, Beata Giuliana
	* Santi Apostoli, Sant’Anna, San Giuseppe
2. L’ambito territoriale di ciascuna Consulta di zona come denominata precedentemente è identificato nell’allegato contenente i seggi elettorali di riferimento.

**ART. 3**

**(Revisione della divisione del territorio)**

1. I confini e il numero delle Consulte di zona possono essere modificati con deliberazione del Consiglio comunale.
2. Sempre con deliberazione del Consiglio comunale, sentite le Consulte interessate, si può procedere all’aggregazione di due o più Consulte di zona qualora particolari condizioni lo richiedessero.

**ART. 4**

**(Composizione, nomina e requisiti)**

1. Le Consulte di zona sono composte da un numero di persone pari a un cittadino ogni 2.000 abitanti.
2. Il Sindaco almeno trenta giorni prima della data fissata per le consultazioni atte a nominare i componenti delle Consulte di zona emana avviso pubblico dandone massima pubblicizzazione mediante sito internet dell’Ente, social dell’Ente quando previsto, affissione all’albo pretorio e manifesti per la città secondo le modalità utilizzate per la pubblicizzazione dei Consigli comunali e con ogni altro strumento atto a dare massima diffusione e per permettere quante più possibili candidature dei cittadini.
3. La formalizzazione delle candidature, che devono tenersi entro il decimo giorno antecedente le consultazioni stesse, avviene mediante deposito al protocollo dell’Ente di proposta di candidatura supportata da un numero minimo di 30 firme, autenticate, di cittadini elettori nella zona di riferimento.
4. Le firme, delle quali la candidatura deve essere corredata, sono raccolte su apposito modulo predisposto dagli uffici comunali preposti e scaricabile dal sito internet del Comune di Busto Arsizio, nonché ritirabile presso gli uffici comunali.
5. Verrà redatta unica lista di candidati per rione contenente tutte le candidature pervenute e idonee perché rispondenti ai requisiti di cui in seguito.
6. Una commissione di verifica delibera in ordine alla ammissibilità delle liste e delle candidature.
7. Le operazioni di scelta dei candidati si svolgono secondo un calendario disciplinato con provvedimento del Sindaco in trenta giorni.
8. Al fine di garantire la regolarità delle operazioni di consultazione, presso ogni sede sono presenti a titolo gratuito un funzionario del Comune di Busto Arsizio ovvero Consigliere comunali in rappresentanza della maggioranza e della minoranza.
9. Di tutte le operazioni viene redatto, a cura del funzionario comunale ovvero del soggetto incaricato, sintetico verbale che dovrà contenere l’indicazione del numero dei partecipanti e dei risultati della consultazione.
10. Il voto viene espresso solo presso le sedi individuate, a scrutinio segreto, sulla base di una scheda che riporta nome, cognome, luogo e data di nascita di tutti i candidati, in ordine alfabetico. Gli aventi diritto al voto esprimono, all’interno dell’unica lista dei candidati, una preferenza.
11. Le operazioni di scrutinio, svolte a titolo gratuito a cura dei preposti, devono essere compiute subito dopo il termine della consultazione.
12. Una commissione di verifica composta dal Sindaco o Assessore delegato, un Consigliere comunale componente della maggioranza e uno della minoranza dispone in materia di ricorsi sull’espletamento delle consultazioni.
13. La Giunta comunale prende atto della volontà popolare e dei risultati delle consultazioni e procede alla nomina delle Consulte di zona entro 30 giorni dalla trasmissione del verbale di espletamento della consultazione.
14. Il Comune di Busto Arsizio si impegna ad integrare nella prima fase di sperimentazione e comunque entro il 31.12.2018 le modalità di consultazione online mediante i moderni strumenti informatici e telematici per consentire ai cittadini, secondo le modalità sopra esposte, di manifestare la preferenza per il candidato prescelto della lista di zona di riferimento, attraverso il voto online, tramite il portale dell’Ente, mediante implementazione dei servizi online del sito comunale.
15. Fanno parte delle Consulte di zona i cittadini residenti nella Zona che si siano candidati nella lista di zona di riferimento territoriale secondo le modalità di cui sopra ed abbiano ottenuto maggiori voti di preferenza.
16. In caso di parità di voti di preferenza è eletto il più anziano.
17. Gli amministratori (Sindaci, Assessori, Consiglieri comunali, regionali e Parlamentari) della provincia di Varese e i nominati nelle società a partecipazione pubblica in provincia di Varese non possono fare parte delle Consulte di zona.
18. I componenti delle Consulte di zona che si candidano per il ruolo di Sindaco, Consigliere comunale, regionale, Parlamentare, o vengono nominati Assessori o all’interno delle società a partecipazione pubblica in provincia di Varese decadono automaticamente dalla carica all’accettazione della candidatura o della nomina.
19. La funzione di componente delle Consulte di zona è gratuita e onorifica così come la partecipazione di qualsiasi altro soggetto che non facente parte della stessa ma, comunque, legittimato a presenziare in forza del presente Regolamento.

**ART. 5**

**(Durata delle Consulte di zona)**

1. Le Consulte di zona restano in carica tre anni.
2. La Giunta, su richiesta votata a maggioranza dei componenti di una singola Consulta di zona, può dichiarare decaduto il componente di quella Consulta che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non intervenga alle riunioni.
3. In caso di dimissioni o di decadenza di un componente, la Consulta di zona coopta il primo dei non eletti al proprio interno.

**ART: 6**

**(Organi delle Consulte di zona)**

1. Sono organi della Consulta di zona:
* Il Presidente;
* Il Vicepresidente;
* Il Segretario.

**ART. 7**

**(Presidente, Vicepresidente, Segretario e convocazione)**

1. Il Presidente del Consiglio comunale convoca la prima seduta di ogni Consulta di zona e ciascuna di esse provvede, nel suo seno, all’elezione del Presidente nella prima seduta, con la maggioranza assoluta dei componenti e a scrutinio segreto. Nella medesima seduta il Presidente eletto designa, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, un componente che svolgerà le funzioni di Segretario ed un componente che svolgerà le funzioni di Vicepresidente, in caso di sua assenza.
2. Il Presidente della Consulta convoca e presiede la seduta, fissandone la data e gli argomenti da trattare. Ogni componente della Consulta può proporre l’iscrizione all’Ordine del giorno argomenti che rientrano nella competenza della Consulta stessa. Il Presidente decide sulla richiesta.
3. Il Presidente convoca la Consulta ogni qualvolta ve ne sia necessità e comunque almeno ogni tre mesi. La convocazione è disposta con avviso scritto, contenente l’indicazione del giorno, ora e luogo dove si tiene la seduta e dell’Ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componente della Consulta tramite posta elettronica due giorni prima di quello in cui si tiene e tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Busto Arsizio.
4. La seduta della Consulta è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti.
5. Le sedute sono pubbliche. Ai lavori possono assistere tutti i cittadini. È disposta la segretezza della seduta solo quando si discuta sulla qualità̀ delle persone.
6. Il Presidente della Consulta trasmette al presidente del Consiglio comunale, almeno una volta all’anno, una relazione sull’attività realizzata nell’anno solare precedente. La stessa viene inoltrata dal Presidente del Consiglio comunale a tutti i Consiglieri comunali, al Sindaco e ai membri della Giunta.
7. Per la trattazione di particolare argomenti ritenuti di rilevanza collettiva il Presidente può convocare un’assemblea pubblica di natura informativa e consultiva.

**ART. 8**

**(Sedute e verbali)**

1. Oltre ai componente della Consulta, hanno diritto di intervenire nella discussione durante le sedute: il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali di Busto Arsizio.
2. Nessun atto può essere considerato approvato se non ottiene la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa, per parità di voti, non esaurisce l’argomento posto all’ordine del giorno e pertanto non esclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
3. Di tutte le decisioni adottate dalle Consulte di zona dovrà essere redatto un sintetico verbale trasmesso in copia al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco entro venti giorni dalla seduta.

**ART. 9**

**(Compiti e poteri delle Consulte di zona)**

1. La Consulta di zona ha lo scopo di promuovere e incentivare la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa degli ambiti di zona così come previsti all’art. 2. È un organismo con funzioni propositive e consultive da esercitare in relazione agli interessi collettivi e diffusi della comunità residente nell’ambito territoriale.
2. La Consulta ha il compito di stimolare la conoscenza e l’analisi dei problemi e delle esigenze reali della popolazione della zona; si occupa di discutere e analizzare le diverse problematiche dell’ambito di zona in particolare legate a temi ambientali, strutturali, sociali e culturali. Si occupa quindi di organizzare almeno un’assemblea annuale nel proprio ambito di zona per presentare a tutta la cittadinanza lo stato dei lavori fatti e in corso di discussione.
3. L’Amministrazione comunale può sentire il parere della Consulta su ogni atto e/o provvedimento che riguardi questioni ritenute di interesse del singolo ambito di zona. Nell’atto di richiesta del parere è indicato il termine entro il quale il parere stesso deve essere reso; esso non può essere inferiore a 15 giorni e superiore a 30 giorni, salvo i casi di particolare, motivata urgenza.
4. I pareri espressi dalla Consulta sono sempre facoltativi e comunque non vincolanti; in particolare, la loro richiesta o tardiva adozione e/o trasmissione non può mai costituire fattore di ritardo ed aggravio del procedimento, normativamente vietato in base all’art. 1, comma secondo, della legge n. 241/1990.
5. Le Consulta di zona possono presentare proposte formali al Consiglio comunale. Presentate all’Ufficio protocollo dell’Ente, tali proposte vengono inoltrate tempestivamente al Sindaco, all’Assessore delegato, ai Capigruppo consiliari e al Presidente del Consiglio comunale per l’apposito esame in Commissione consiliare, in ufficio di Presidenza o in Consiglio comunale.
6. Ogni Consulta di zona ha sede nel proprio Territorio, definito nell’allegato A, in locali comunali (scuole, sale civiche, …) o convenzionati individuati dal dirigente responsabile del Patrimonio comunale.
7. Il Comune mette a disposizione, per la divulgazione delle attività della Consulta, il proprio sito web, il tabellone informativo e gli altri strumenti informativi comunali.
8. L’Amministrazione promuove il bilancio partecipato su base rionale. Nell’ambito di apposite risorse dedicate messe a disposizione dal Bilancio di previsione Annuale e dalla programmazione contabile, le Consulte di zona potranno individuare le opere e gli interventi ritenuti prioritari, anche in base ad eventuali proposte pervenute da associazioni iscritte nell’apposito registro comunale o da gruppi di cittadini (almeno 30 elettori sottoscrittori della proposta di intervento da finanziarsi con le risorse dedicate al bilancio partecipato). La Giunta comunale, in base alle risorse disponibili e sentiti gli uffici competenti, vaglierà le priorità pervenute e stilerà un programma di intervento assicurando nella misura più larga possibile il soddisfacimento delle iniziative delle Consulte di zona.
9. I Presidenti delle consulte di zona hanno la possibilità di partecipare alle Commissioni consiliari, potendo intervenire con le stesse modalità dei Consiglieri comunali, senza diritto di voto, nei casi in cui la Commissione consiliare si stia occupando di un tema concernente il territorio di riferimento della rispettiva Consulta di zona.
10. I componenti delle Consulte di zona hanno possibilità di accedere agli atti con gli stessi diritti dei Consiglieri comunali.

**ART. 10**

**(Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo che sarà divenuta efficace la deliberazione con la quale è stato approvato dal Consiglio comunale.

**ART. 11**

**(Diffusione)**

1. Il presente regolamento, una volta divenuto efficace, sarà tempestivamente pubblicato sul sito istituzionale del Comune.